

Il Consiglio delle Autonomie Locali

Gli Speciali

gennaio 2009

Gli Speciali

Il Consiglio delle Autonomie locali

A cura della

**Direzione generale dell'Assemblea legislativa della
Regione Emilia-Romagna – Servizio legislativo e qualità della
legislazione**

INDICE

La sede del CAL	<i>pag. 9</i>
Il regolamento interno dell'Assemblea	<i>" 10</i>
I rapporti con la Giunta regionale	<i>" 11</i>
La composizione del CAL	<i>" 14</i>
L'indipendenza dell'organo	<i>" 25</i>
I poteri del CAL	<i>" 29</i>
L'incidenza dei pareri del CAL	<i>" 34</i>

P R E S E N T A Z I O N E

Il lavoro che segue nasce con l'intento di fornire un quadro delle novità sinora intervenute nelle diverse Regioni sul *Consiglio delle Autonomie Locali*, previsto dalla nostra Costituzione "quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali." Il tema è quello dei rapporti tra il livello regionale e i livelli territoriali inferiori e s'inserisce in un momento d'importanti riforme nel Paese che interessano proprio le diverse autonomie riconosciute dalla nostra Carta fondamentale.

Il presente contributo prende in considerazione non solo la fonte statutaria ma anche quella legislativa regionale nonché quella regolamentare. È infatti essenziale guardare anche a quanto prevedono le Assemblee Legislative regionali con i propri regolamenti interni di organizzazione dal momento che gli statuti hanno inteso privilegiare i rapporti tra CAL ed organo legislativo piuttosto che quelli con la Giunta, come avveniva con le Conferenze Regione - Autonomie locali.

Non v'è dubbio inoltre che solo garantendo allo stesso un certo grado di indipendenza si permetterà il suo pieno funzionamento. Ecco che quindi l'indagine ha riguardato anche quegli aspetti la cui presenza denota autonomia dagli altri organi regionali. Sul punto, ad esempio, questo lavoro presenta un raffronto dettagliato delle previsioni, contenute nelle diverse leggi regionali, relative alla composizione del CAL: buona parte dei suoi membri infatti sono di derivazione elettiva e quindi in ogni Regione si terranno elezioni ad hoc per la scelta dei componenti dell'organo medesimo.

Si auspica quindi che quello qui riportato possa costituire un valido strumento di lavoro per affrontare la tematica dei rapporti Regione – enti locali ed offrire utili strumenti concettuali per verificare la concreta operatività dell'organo in questione.

*Il Direttore generale
dell'Assemblea legislativa*
Dr. Luigi Benedetti

*La Responsabile del Servizio
legislativo e qualità della
legislazione*
Dr.ssa Anna Voltan

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI: UN ORGANO CONSULTIVO PREVISTO DALLA COSTITUZIONE, ISTITUITO DALLA FONTE STATUTARIA E DISCIPLINATO DALLA LEGGE REGIONALE

* * *

Nel quadro dell'opera di decentramento dei poteri, intrapresa – con alterne fortune – dai nostri legislatori, l'introduzione nel testo della Costituzione, con la riforma del 2001, tra le tante novità, del Consiglio delle autonomie locali, previsto dall'art. 123, co. 4, Cost. quale **“organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali”**, costituisce certamente espressione della volontà politica di valorizzare il “sistema locale”, anche al fine di evitare uno sbilanciamento dei poteri a tutto ed unico vantaggio del livello regionale. Non è un caso che la novità di cui qui si discute sia stata inserita appunto nel 2001 e non nel 1999, all'epoca di un altro momento di revisione costituzionale: se infatti con la legge cost. 22 novembre 1999, n. 1 si è voluto ridefinire l'autonomia statutaria e la forma di governo del potere regionale, con l'intervento successivo della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 il disegno perseguito ha una connotazione più sistemica, implicando esso un ruolo degli enti territoriali all'interno dell'ordinamento statale.

Le modifiche apportate da quest'ultima legge di revisione, infatti, da un lato hanno riguardato il riparto delle competenze legislative Stato-Regioni – art. 117 Cost. – dall'altro hanno interessato le funzioni amministrative, le quali, in nome del **principio di sussidiarietà**, sono allocate innanzitutto in capo ai Comuni – art. 118, co. 1, Cost. – ossia al livello più prossimo ai cittadini. Inoltre, l'impronta “autonomista” del percorso di decentramento intrapreso nel nostro

Paese, che già si riscontra con le c.d. “leggi Bassanini”, approvate nella seconda metà degli anni novanta, riceve con la modifica dell’art. 114 Cost. una conferma importante laddove si enuncia al comma 1: *“La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.”* L’istituzione del CAL è da leggere, quindi, in connessione con le altre previsioni costituzionali che valorizzano gli enti locali.

L’organo in questione rientra perfettamente in un sistema di autonomie, come il nostro, nel quale i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione rappresentano le due essenziali direttrici di sviluppo. Se è pleonastico ricordare il valore del primo principio, già menzionato – da una veloce panoramica dei testi statutari, è facile osservare che spesso (Abruzzo, Piemonte, Puglia) si parla di CAL in rapporto proprio alla sussidiarietà – circa quello di **leale collaborazione** va sottolineato che esso, affermatosi per via giurisprudenziale, non trova espressione solo nei rapporti tra Stato e Regioni, ma anzi è valido anche per le relazioni istituzionali endo-regionali. Ecco che allora proprio in nome di questo principio **gli enti territoriali vanno coinvolti nei processi decisionali che li riguardano.**

Dall’analisi dei diversi statuti, a quest’organo si attribuiscono **tre funzioni**: di consulenza della Regione, di rappresentanza e partecipazione degli enti locali, e infine di coordinamento tra i due livelli. Il legislatore costituzionale del 2001 ha collocato la sua previsione nel testo dell’art. 123 Cost. specificamente dedicato all’autonomia statutaria: **la sua disciplina è quindi appunto affidata allo statuto regionale.** Non v’è dubbio, allora, che il CAL

sia un organo a rilevanza statutaria, il quale trova però, a differenza di altri, anche copertura costituzionale. Se infatti, ad esempio, si procede ad un veloce raffronto con la Consulta di garanzia statutaria – prevista, pur se con differenti denominazioni, in tutti i nuovi statuti escluso quello marchigiano – si può notare da un lato che questa sia sì un organo importante per il funzionamento complessivo della nuova autonomia regionale, ma dall'altro che la nostra Costituzione non ne imponga l'indefettibile presenza. Sul punto, il solo Statuto pugliese inserisce il CAL tra i propri "*Organi a rilevanza statutaria*" (Titolo IV – Capo II). È certo, comunque, che uno statuto che non contempli il CAL sia in contrasto con la Costituzione.

Va evidenziato che la lettera della stessa disposizione costituzionale sembra imporre non la semplice previsione quanto, piuttosto, una vera e propria **disciplina dell'organo da parte della fonte statutaria**. Al riguardo, può dirsi che un rinvio troppo ampio dello statuto alla legge regionale sarebbe sintomo di un minor rilievo dell'organo all'interno della Regione – potendo essere lo stesso oggetto di più "facili" riforme anche in *pejus* – e, di conseguenza, comporterebbe una sua "debole" azione.

Venendo allora ad analizzare i diversi testi statutari, si va da quello pugliese, il quale contiene un **rinvio forse eccessivo alla legge regionale** prevedendo che sia questa a disciplinare le funzioni del CAL (*art. 45, co. 3*), a quello ligure che, al contrario, **circoscrive l'intervento del legislatore** unicamente alla disciplina della composizione, dell'organizzazione e del funzionamento dello stesso organo (*art. 65, co. 3*). Al riguardo, se da un lato è possibile ritrovare questa disposizione, inerente gli aspetti prettamente "organizzativi",

in tutti gli statuti regionali, dall'altro alcuni testi "si spingono" a prevedere elementi ulteriori.

Lo statuto dell'Emilia-Romagna, ad esempio, all'*art. 23, co. 2*, dispone: *"Il CAL esercita le proprie funzioni e partecipa ai processi decisionali della Regione riguardanti il sistema delle autonomie regionali, mediante proposte e pareri nei modi e nelle forme previsti dallo Statuto e dalla legge regionale"*. Con una delega **ancora più pregnante**, lo statuto della Regione Abruzzo dispone che sia la legge ad indicare "quando" – ossia su quali materie ed in quali casi – e "come" interviene il parere del CAL, anche se nelle sue disposizioni ritroviamo specificati alcuni ambiti di competenza (*art. 72, commi 1 e 2*). Vi sono poi i testi delle Regioni Calabria (*art. 48, co. 5*), Lazio (*art. 67, co. 2*), Piemonte (*art. 88, co. 2, lett. d*), i quali, con una **norma "di chiusura"**, prevedono l'intervento del CAL su ogni altra questione ad esso demandata dal proprio rispettivo statuto e dalla legge regionale. I testi delle Regioni Marche (*art. 38, co. 4*) ed Umbria (*art. 29, co. 1*) ampliano questo aspetto affermando che la legge regionale possa attribuire al CAL altre funzioni o competenze. Circa la Regione Umbria è utile riportare, già in questa parte dell'elaborato, che la legge n. 20 del 2008 definisce all'*art. 5* la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale come *"una sezione del CAL"* : il rilievo ora è importante dal momento che solo questa Regione introduce una tale previsione.

Si vedrà più avanti, comunque, esattamente il contenuto normativo, rispettivamente, dei singoli statuti e delle singole leggi regionali.

Allargando il discorso, è **lecito chiedersi cosa comporti, nell’assetto dei poteri regionali, la presenza del CAL**: ossia, quali siano le conseguenze del funzionamento di un siffatto organo, portatore di interessi non prettamente regionali, in quanto **propri delle realtà locali**. È chiaro che se alla semplice creazione del CAL – ma il discorso potrebbe riguardare qualsivoglia organo – non seguisse una sua reale e concreta operatività, la domanda di cui sopra potrebbe essere evasa in breve, dal momento che l’azione dello stesso si tradurrebbe probabilmente in atti puramente formali. Ma laddove invece il CAL, disciplinato in maniera dettagliata dallo statuto e poi in via residuale dalla legislazione regionale, trovasse modo di operare “a pieno regime” il discorso sarebbe senz’altro diverso. Infatti, anche se l’istituzione del CAL non va inclusa tra quegli elementi da cui dedurre la tipologia di forma di governo, si può tuttavia sostenere che essa rientri fra i tratti caratterizzanti di una regione: l’analisi del concreto funzionamento del CAL consente di individuare, insomma, quelle regioni **con una maggiore “propensione” verso il sistema delle autonomie locali**.

Affrontando ora un ulteriore aspetto, va evidenziato che già prima della legge n. 142 del 1990 alcune Regioni avevano istituito sedi di raccordo con gli enti locali. Successivamente con la legge n. 59 del 1997 ed il conseguente d. lgs. n. 112 del 1998 la volontà del legislatore statale di favorire la cooperazione organica tra Regioni ed enti locali trova ulteriore conferma. Più in specifico, oltre a ricordare l’istituto della **Conferenza permanente Regioni-Autonomie locali**, la Regione Toscana, ad esempio, con la legge n. 22 del 1998 (poi abrogata dalla n. 36 del 2000), già prima dell’introduzione, con la riforma del 2001, del CAL nel testo dell’art. 123 Cost., ha creato un

organo denominato proprio “Consiglio delle autonomie locali”. Va sottolineato che l’organismo in questione, ancora esistente, ricalca “a grandi linee” il CAL così come configuratosi nella maggior parte delle regioni dopo la riforma costituzionale: è facile notare, al riguardo, il raccordo con il Consiglio regionale.

Se si volessero comunque proporre, almeno in via “tendenziale” e quindi necessariamente approssimativa, delle differenze tra Conferenze e Consigli, si potrebbe dire che il raccordo, nel primo caso, privilegia i rapporti con l’esecutivo regionale, mentre nel caso dei Consigli si sviluppa attraverso le relazioni con le assemblee legislative. Sul piano della composizione, poi, le Conferenze hanno un tratto più che altro “misto” - rappresentanti degli esecutivi degli enti locali e rappresentanti dell’esecutivo regionale - mentre solitamente fanno parte dei Consigli soltanto rappresentanti degli enti locali. Avanzata tale interpretazione, è da dare rilievo certamente al *nomen* usato dal legislatore costituzionale del 2001 che appunto parla di “Consiglio” e la cui composizione sembrerebbe quindi poter prevedere **unicamente rappresentanti del sistema locale**.

Guardando ora alle leggi regionali di disciplina del CAL, al fine di constatare se le singole Regioni abbiano optato per la permanenza o per la soppressione della Conferenza, va subito detto che, a fronte di una generale volontà di abrogazione da parte dei legislatori regionali, **l’unico a distinguersi è stato quello piemontese**, il quale ha soltanto modificato, e non abrogato *in toto*, alcune disposizioni della propria legge che istituiva la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali. Nella legge n. 30/2006

recante appunto *“Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”* la Conferenza viene definita *“organo di concertazione, cooperazione e coordinamento tra la Regione e le Associazioni rappresentative degli enti locali”*.

Tra le sue funzioni, essa: *“a) esprime pareri obbligatori e formula proposte sugli atti amministrativi di competenza della Giunta regionale, a carattere generale che incidono in modo strutturale sul sistema regionale delle autonomie locali, nonché in merito a quelli che trasferiscono beni e risorse necessari per il relativo conferimento delle funzioni amministrative; b) esprime pareri in merito alla semplificazione ed armonizzazione delle procedure amministrative.”* La Conferenza, composta dal Presidente della Giunta regionale e dalle Associazioni regionali degli enti locali, inoltre, costituisce la sede istituzionale nella quale concludere *“accordi al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.”*

Da sottolineare, ancora una volta, quindi, che tutte le altre Regioni, che finora sono intervenute con una propria legge di disciplina del CAL, hanno abrogato le precedenti disposizioni che istituivano la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali e quindi hanno **soppresso** questo organo. Più in specifico, se la Liguria, la Calabria e il Lazio hanno disposto la soppressione immediata della Conferenza, le Marche, l’Abruzzo e la Puglia hanno in questo senso dato valore al momento dell’insediamento del CAL, quasi a segnare un “passaggio di testimone” tra i due organi, destinati a svolgere le

stesse funzioni, come espressamente indicato dalle leggi regionali medesime. Stesso passaggio nel caso dell'Umbria, in cui al "vecchio" CAL si sostituirà il "nuovo". L'Emilia-Romagna, che non ha ancora approvato una propria legge di disciplina del CAL, vede ancora perfettamente funzionare la summenzionata Conferenza, istituita dalla legge n. 3/99 quale *"strumento di raccordo tra Giunta regionale ed esecutivi degli enti locali"*.

Al fine di offrire un quadro completo della disciplina del CAL, che possiamo dedurre dagli statuti e dalle leggi regionali, qui di seguito si propone una disamina di diversi aspetti. A tutt'oggi, le Regioni a statuto ordinario intervenute dopo il 2001 con una propria legge sul punto sono le seguenti: l'Abruzzo con la L. R. n. 41/07, la Calabria con la L. R. n. 1/07, il Lazio con la L. R. n. 1/07, la Liguria con la L. R. n. 13/07, le Marche con la L. R. n. 4/07, il Piemonte con la L. R. n. 30/06, la Puglia con la L. R. n. 29/06, l'Umbria con la recentissima L. R. n. 20/08. L'Emilia-Romagna deve ancora provvedervi. La Toscana, con l'istituzione già nel '98, di un organismo, poi ridisciplinato nel 2000, a tutti gli effetti simile al modello che oggi tutte le altre regioni stanno approntando, non presenta l'urgenza di una nuova legge di disciplina del CAL: è più che sufficiente l'applicazione delle previsioni dello statuto, a cui semmai vanno collegati semplici "aggiustamenti" a livello regolamentare. Anzi la Toscana si può ritenere la sola realtà in cui il CAL, organo di raccordo con il Consiglio regionale, funziona a pieno regime da tempo.

La sede del CAL

Quasi tutti gli statuti dispongono la strutturazione di quest'organo presso il **Consiglio regionale**. Il testo emiliano-romagnolo sul punto non specifica nulla. Le leggi regionali finora intervenute confermano tutte che il CAL ha sede presso l'organo legislativo. Il dato qui evidenziato ci permette di **approfondire un aspetto** cui prima si è già accennato: ovvero l'influenza che il funzionamento di un organo quale il CAL può comportare sui meccanismi di governo regionale. La sua strutturazione presso l'Assemblea legislativa infatti potrebbe avere una significativa incidenza sui rapporti tra quest'ultima e la Giunta nonché sui rapporti maggioranza-opposizione. Nella prima ipotesi è facile intuire che l'Assemblea, in caso di contrasto con il potere esecutivo, potrebbe trovare nel CAL una sponda favorevole. Nella seconda, il raccordo di questo organo con l'Assemblea favorisce il contatto tra le forze politiche di opposizione e gli enti locali, che potrebbero insieme costituire un "blocco unico" contro la maggioranza che sostiene l'Esecutivo.

L'altro elemento che lega il CAL all'Assemblea è la sua **durata**, che è fatta corrispondere a quella, appunto, dell'organo legislativo. Fa eccezione la **legge marchigiana** che dispone il rinnovo dell'intero CAL *"entro novanta giorni dalla elezione per il rinnovo degli organi della maggioranza dei Comuni della Regione"* – art. 8, co. 1. Come si vedrà in seguito, il CAL si compone anche di membri "di diritto", ossia che non devono essere "scelti". In relazione al rinnovo solo la **legge calabrese** chiarisce un aspetto che potrebbe in effetti essere stato sottinteso da altri legislatori regionali: ossia che, successivamente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, viene rinnovata solo la quota dei membri "non di diritto" (art. 8, co.

1). Parrebbe infatti un'inutile formalità procedere a rinominare quei membri che fanno parte "di diritto" del CAL già prima delle elezioni legislative.

Ad ulteriore riprova dello specifico legame *ad hoc* creato fra CAL ed organo legislativo regionale è da menzionare la previsione in alcune leggi regionali della "**seduta congiunta**", convocata una volta l'anno per un "*esame dello stato delle autonomie*" (Calabria art. 13, Lazio art. 13, Piemonte art. 13, Puglia art. 4, co. 6, Umbria art. 9, co. 3).

Il regolamento interno dell'Assemblea

Il raccordo CAL – Assemblea legislativa è reso ancora più concreto e pregnante in alcuni testi statutari – Emilia-Romagna (art. 23, co. 6), Calabria (art. 48, co. 6) e Lazio (art. 67, co. 5) – dal riferimento al regolamento interno della stessa Assemblea. In specifico lo **statuto emiliano-romagnolo** affida al regolamento medesimo la disciplina delle modalità e dei termini nei quali il CAL adotta i propri pareri. Quello **calabrese** dispone che sia lo stesso atto a stabilire le modalità e i termini per la trasmissione degli atti e per l'acquisizione del parere del CAL da parte delle commissioni permanenti e del consiglio regionale. Infine, lo statuto della Regione **Lazio**, pur riconoscendo al CAL piena autonomia nel suo funzionamento, impone il rispetto dello statuto, della legge regionale e del regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Riferimenti al regolamento interno sono presenti **anche in alcune leggi regionali**. Ad esempio, il legislatore **ligure** (ordinario e non statutario!) ha stabilito che sia questo atto a disciplinare "le

procedure e le modalità di valutazione dei pareri obbligatori del Consiglio delle autonomie locali da parte delle Commissioni e del Consiglio regionale.” Pressoché simili disposizioni ritroviamo nella legge della Regione **Marche** (art. 12, co. 5) e in quella **abruzzese** (art. 12). Ed invece alcun riferimento al riguardo è possibile individuare nelle leggi delle Regioni Piemonte e Puglia, mentre in quelle delle Regioni **Lazio e Calabria** i richiami al regolamento interno sono davvero limitati a specifici aspetti: nel primo caso riguarda la nomina del relatore della proposta di legge d’iniziativa del CAL (art. 10, co. 2), mentre nel secondo concerne, tra le altre cose, i termini entro cui il CAL esprime il proprio parere (art. 15). Si vedrà in seguito, nella parte relativa ai poteri del CAL, quanto i regolamenti interni dei Consigli regionali influiscono sull’esercizio della sua funzione consultiva.

I rapporti con la Giunta regionale

Si è già prima parlato delle differenze tra Consiglio e Conferenza, e si è ricordato che in seno a quest’ultima si privilegiano soprattutto i rapporti con il potere esecutivo. Si è anche sottolineato che tutte le regioni - tranne il Piemonte - hanno, con la legge di disciplina del CAL, tra le altre cose, soppresso la Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali (l’Umbria ha soppresso il suo “vecchio” *Consiglio delle autonomie locali*, che appunto era legato alla Giunta regionale). Con la creazione del CAL, può quindi sembrare che il fronte del dialogo tra Giunta ed enti locali rimanga “sguarnito”. A ben vedere i legislatori regionali, statutari e ordinari, hanno tenuto conto di questo aspetto e si sono premurati di inserire alcune norme che ovviassero a questo “vuoto” istituzionale: è la posizione di assoluta centralità assunta dall’esecutivo nel quadro regionale a determinare,

infatti, la necessità di realizzare un raccordo anche fra Giunta ed enti locali, oltre che tra questi ed Assemblea.

Ecco che allora in differenti statuti ritroviamo alcuni **meccanismi d'interazione** fra CAL e Giunta regionale. In diversi casi è previsto in capo a quest'ultima l'obbligo di sentire il CAL prima dell'esercizio dei **poteri sostitutivi** (*statuto Lazio art. 49, co. 3, statuto Marche art. 28, co. 2, statuto Umbria art. 27, co. 2*). Inoltre, è attribuita al CAL la facoltà di proporre all'esecutivo regionale, a norma dell'**art. 127 Cost.**, l'impugnazione di leggi statali (*statuto Calabria artt. 45, co. 1 e 48, co. 8, statuto Emilia-Romagna art. 23, co. 7, statuto Lazio art. 41, co. 4, statuto Liguria art. 66, co. 3, statuto Toscana art. 66, co. 5*), ma anche in alcuni casi di leggi di altre regioni (*statuto Calabria art. 48, co. 8, statuto Liguria art. 66, co. 3*). Stessa facoltà di proposta è contemplata per le ipotesi di conflitti di attribuzione dagli statuti delle Regioni Emilia-Romagna e Lazio. In particolare, quest'ultima sviluppa il raccordo enti locali – Giunta anche in relazione al **livello comunitario**, prevedendo la facoltà per il CAL di proporre al Presidente della Regione di ricorrere alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee (*art. 41, co. 4*), nonché stabilendo che lo stesso Consiglio sia sentito dal Presidente della Regione *“prima della partecipazione di quest'ultimo ai procedimenti diretti a regolare rapporti fra l'Unione, la Regione e gli enti locali”* (*art. 41, co. 6*).

Da riportare, poi, anticipando quanto si dirà più avanti in merito all'incidenza dei pareri del CAL sul potere deliberativo della Giunta, che lo **Statuto calabrese**, in via più generale, demanda alla legge regionale la disciplina di *“forme di raccordo tra il Consiglio delle*

autonomie locali e la Giunta regionale” (art. 48, co. 3. lett. d), che si concretizza con l’emissione di pareri, come riporta l’art. 17 della L. R. n. 1/07, in ordine ai seguenti atti: “a) atti generali di programmazione regionale sotto forma di linee-guida, atti di indirizzo, esercizio del potere sostitutivo, deliberazioni di competenza della Giunta che abbiano attinenza con il sistema delle autonomie locali; b) atti di competenza della Giunta conseguenti ad un mandato del Consiglio regionale in attuazione o completamento di disposizioni legislative e che abbiano attinenza con il sistema delle autonomie locali.” In via residuale, lo stesso articolo prevede che la Giunta regionale possa “richiedere comunque pareri al Consiglio delle autonomie locali in ordine a proprie proposte e iniziative comportanti lo svolgimento di funzioni di indirizzo e di coordinamento.” Dato importante da evidenziare è che nel caso di parere negativo o condizionato all’accoglimento di specifiche modifiche, la Giunta possa ugualmente rispettivamente approvare l’atto o approvarlo senza modifiche, ma deve fornire “motivazione espressa”.

Sottolineando poi che la legge calabrese è tra quelle che dispongono la soppressione della Conferenza Regione-Autonomie locali, è utile non tralasciare quanto dice il suo art. 18. Infatti, il primo comma specifica che le disposizioni dello stesso articolo “*si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione regionale vigente prevede un’intesa negli organi di raccordo Regione-Enti locali.*” E quindi appare chiara la volontà di stabilire un unico meccanismo di raggiungimento delle intese, le quali appunto trovano perfezione “*con l’espressione dell’assenso della Giunta regionale e*

dei componenti del Consiglio delle autonomie locali espressione degli Enti locali.”

Di simile contenuto è l'art. 4 della legge Umbria la quale crea un organismo *ad hoc* per il raggiungimento delle intese *“previste dalle leggi regionali”*. Questa Regione, anch'essa tra quelle che hanno disposto la soppressione del precedente organo di raccordo con gli enti locali (anche se chiamato “Consiglio” e non “Conferenza”), istituisce infatti la nuova *“Conferenza Regione-Consiglio delle Autonomie locali”*, della quale fanno parte, oltre ai componenti del CAL, quelli della Giunta. Secondo le previsioni contenute nel summenzionato art. 4, l'intesa si realizza *“attraverso la conforme volontà espressa nella Conferenza dal rappresentante della Regione e dal Presidente del CAL, su deliberazione sostenuta dal sessanta per cento dei componenti del CAL”*, ma se l'intesa medesima non interviene entro 45 giorni dal ricevimento dell'atto approvato dalla Giunta, quest'ultima può ugualmente procedere *“laddove ritenga ciò necessario per la tutela di preminenti interessi generali”*.

La composizione del CAL

Solo lo Statuto marchigiano fissa direttamente il **numero esatto** dei membri dell'organo in questione (*art. 37, co. 2*). Gli altri testi invece definiscono il **numero massimo** dei componenti, in alcuni casi parificandolo al numero dei consiglieri regionali (*statuto Liguria art. 65, co. 4, statuto Piemonte art. 88, co. 3, statuto Toscana art. 66, co. 2, statuto Umbria art. 28, co. 2*), per delegare poi la scelta definitiva al legislatore regionale ordinario.

In ordine ai componenti del CAL, quindi, va fatto riferimento a quanto dispongono le leggi regionali, e non solo per quanto riguarda il dato numerico. Infatti, anche in rapporto alla **tipologia dei componenti**, gli statuti si astengono dal prevedere disposizioni puntuali, usando per lo più formule generiche quali, come nel caso dell'Emilia-Romagna (*art. 23, co. 9, lett. a*) *“equilibrata rappresentanza delle autonomie locali e del territorio”*.

È sempre prevista la presenza di **membri “di diritto”**, tranne che per il CAL Puglia la cui legge contempla solo componenti elettivi. Fanno parte di diritto del CAL, in ogni realtà, i Presidenti delle Province e i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia; al riguardo si differenziano la Liguria, che prevede tra i membri di diritto anche i Presidenti dei Consigli provinciali, nonché i Sindaci e i Presidenti dei Consigli comunali dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, e il Lazio che inserisce espressamente il Sindaco di Roma.

Molto spesso accade che partecipino alle sedute del CAL rappresentanti dell'Esecutivo regionale oppure esponenti delle categorie locali senza però diritto di voto. È il caso della Regione Abruzzo la cui legge prevede la possibile presenza del Presidente della Regione o del Vice Presidente, del Presidente del Consiglio regionale o di un Vice Presidente, dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali, degli Assessori regionali competenti nelle materie all'ordine del giorno della seduta e dei Consiglieri regionali firmatari e relatori dei provvedimenti all'esame del Consiglio delle autonomie locali, nonché dei Presidenti dell'Associazione dei Comuni d'Italia (ANCI), dell'Unione Province Italiane (UPI), dell'Unione nazionale delle comunità degli enti

montani (UNCCEM), dell'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e della Lega delle Autonomie Locali (*art. 2, co. 4*). Come pure della Regione Lazio che, ad esempio, prevede anche la partecipazione dei rappresentanti delle camere di commercio e delle università regionali (*art. 2, commi 5 e 6*). O, ancora, della Regione Calabria (*art. 10*) e della Regione Puglia (*art. 4, co. 7*).

I membri non di diritto sono scelti con metodi elettivi. Vediamo brevemente il sistema adottato dalle diverse leggi regionali.

Abruzzo

- Sono membri da eleggere 12 sindaci di Comuni non capoluogo;
- l'assemblea dei votanti si compone dei Consiglieri comunali, esclusi quelli dei Comuni capoluogo di Provincia (essendo essi già rappresentati dai rispettivi Sindaci, membri di diritto);
- i membri da eleggere sono ripartiti in collegi provinciali;
- le elezioni sono indette dal Presidente del Consiglio regionale;
- le candidature vanno inoltrate alla Presidenza del Consiglio regionale;
- l'organizzazione dello svolgimento delle elezioni fa capo all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
- le elezioni sono valide con la partecipazione di almeno un quarto degli aventi diritto;
- ogni consigliere-elettore può esprimere un'unica preferenza;

- risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze, e a parità di preferenze il più anziano d'età;
- il Presidente del Consiglio regionale nomina, anche sulla base dei risultati elettorali, i componenti del CAL e convoca la prima seduta di insediamento.

Calabria

- Sono membri da eleggere: 9 sindaci di Comuni non capoluogo con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti, 3 sindaci di piccoli comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, 2 sindaci il cui comune fa parte di una Unione di Comuni, 3 sindaci di comuni montani, 3 sindaci di comuni di minoranza linguistica, 2 Presidenti di Consigli Comunali e 3 Presidenti di Comunità montane;
- l'assemblea dei votanti si compone dei Sindaci di tutti i Comuni della Regione;
- i membri da eleggere sono ripartiti in collegi provinciali ed ogni collegio provinciale esprimerà i componenti del CAL secondo una suddivisione fatta *ad hoc* dalla stessa legge (Comuni non capoluoghi, Piccoli comuni, Comuni montani, Comuni minoranze linguistiche, Presidenti Consigli comunali, Presidenti Comunità montane, Unione di Comuni);
- l'assemblea elettorale è convocata dal Presidente del Consiglio regionale con decreto, nel quale sono stabilite le modalità di svolgimento delle elezioni;
- l'elezione avviene sulla base di liste di candidati, articolate in collegi provinciali, ciascuna delle quali, composta da Sindaci, Presidenti delle Comunità Montane e Presidenti dei Consigli

comunali in carica, che ne facciano richiesta in forma scritta al Presidente del Consiglio regionale entro il termine previsto nel decreto di convocazione;

- le operazioni di voto e scrutinio al seggio sono disciplinate anch'essi in maniera molto dettagliata (artt. 5 e 6);
- il sindaco-elettore può esprimere, tra i candidati dell'unica lista provinciale, una sola preferenza per ciascuna categoria da rappresentare;
- risultano eletti in ciascun collegio provinciale coloro che hanno riportato, per ciascuna categoria di rappresentanza, il maggior numero di preferenze, e a parità di preferenze i Presidenti di Comunità Montana, i Presidenti dei Consigli Comunali, i Sindaci dei Comuni o delle Unioni di Comuni di maggiore dimensione geografica;
- il Presidente del Consiglio regionale proclama gli eletti, emana il decreto di nomina di tutti i componenti del CAL, anche quelli di diritto, e convoca la seduta di insediamento del nuovo organo.

Lazio

- Sono membri da eleggere: 17 "rappresentanti" dei comuni non capoluogo di Provincia, di cui 5 dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, 5 dei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, 7 con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ed inoltre 3 rappresentanti delle comunità montane e di arcipelago, appartenenti a province diverse, eletti tra i presidenti delle rispettive comunità.

Elezioni dei rappresentanti dei comuni non capoluogo di provincia

- Unico collegio elettorale;
- sezioni presso i consigli comunali all'uopo convocati;
- ogni lista si compone esclusivamente di candidati in rappresentanza dei comuni rientranti in una delle tre classi demografiche su indicate;
- l'assegnazione dei seggi per ciascuna delle tre classi demografiche avviene con sistema proporzionale, sulla base dei quozienti elettorali interi e dei più alti resti;
- l'assemblea elettorale si compone dei sindaci e dei consiglieri dei comuni non capoluogo di provincia;
- ogni elettore può esprimere fino a due preferenze, limitatamente ai candidati della lista corrispondente alla classe demografica di appartenenza del proprio comune;
- le elezioni sono indette dal Presidente del Consiglio regionale;
- le modalità di svolgimento sono disciplinate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta del CAL;
- le liste devono essere sottoscritte da almeno dieci sindaci o cinquanta consiglieri comunali e vanno presentate al Segretario generale del Consiglio regionale;
- in ciascuna lista risultano eletti i candidati che hanno ottenuto più voti ed, in caso di parità, si favorisce il genere meno rappresentato fra gli eletti e la giovane età.

Elezioni dei rappresentanti delle comunità montane e di arcipelago

Si possono confermare pressoché simili modalità di elezione, fuorché l'assemblea elettorale composta dai presidenti delle comunità montane e di arcipelago, convocata e presieduta senza diritto di voto dal Presidente del Consiglio regionale, la preferenza unica e la preferenza, in caso di parità, anche al candidato appartenente al territorio provinciale meno rappresentato dai candidati eletti.

Per completezza va riportato che il CAL è costituito con decreto del Presidente della Regione sulla base dei nominativi dei componenti eletti, comunicati dal Presidente del Consiglio regionale, il quale, peraltro, convoca e presiede la seduta di insediamento.

Liguria

- Sono membri da eleggere: 12 Sindaci dei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, suddivisi per ogni Provincia in proporzione alla popolazione residente, detratta la somma della popolazione dei Comuni con più di 15.000 abitanti, e 4 Presidenti di Comunità Montane, uno per Provincia;
- per ogni Provincia deve essere eletto almeno un Sindaco di Comune con popolazione inferiore a 2.000 abitanti;
- le assemblee elettorali, convocate dai Presidenti di Provincia, si compongono rispettivamente dei Sindaci e dei Presidenti delle Comunità Montane;
- il Presidente del Consiglio regionale comunica, entro 30 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale, ai

Presidenti delle Province il numero dei componenti che spettano ad ogni Provincia;

- i nominativi dei componenti elettivi devono pervenire allo stesso Presidente entro 60 giorni dalla comunicazione di cui sopra, e se alla scadenza di questo termine non sono pervenute le designazioni richieste il Presidente del Consiglio regionale procede comunque alla nomina sulla base delle designazioni pervenute, fatte salve le successive integrazioni;
- la legge quindi non contempla una specifica disciplina delle modalità elettive;
- il Presidente del Consiglio regionale nomina i componenti del CAL e convoca la riunione di insediamento.

Marche

- Sono membri da eleggere: 17 Sindaci di Comuni non capoluogo di Provincia e 3 Presidenti di Comunità montana;
- l'assemblea elettorale si compone dei Sindaci dei Comuni di ciascuna Provincia ed è convocata e presieduta dai Presidenti delle Province;
- il Presidente del Consiglio regionale determina il numero di Sindaci da eleggere da parte di ciascuna assemblea, sulla base della popolazione residente in ciascuna Provincia;
- i seggi vengono ripartiti, in ciascun ambito provinciale, tra i Comuni con popolazione superiore e Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
- i sindaci-elettori partecipano solo all'elezione dei rappresentanti dei Comuni della propria classe demografica, con unica preferenza ove i rappresentanti da eleggere sono

due, e con voto limitato ai 2/3 con arrotondamento per difetto nel caso di elezione di più di due componenti;

- ballottaggio in caso di parità di voti;
- le assemblee elettorali, su proposta dei rispettivi Presidenti (e quindi quelli delle Province), possono prevedere “*ulteriori modalità*”;
- pressoché simile l’elezione dei rappresentanti delle Comunità montane.

Puglia

- Non vi sono membri “di diritto” e quindi si deve procedere all’elezione di tutti i componenti;
- innanzitutto ogni Consiglio provinciale ed ogni Consiglio di Comune elegge al proprio interno un rappresentante, rispettivamente, della Provincia e del Comune;
- gli altri membri sono eletti tra i Consiglieri comunali con liste contrapposte su base provinciale;
- il numero dei candidati per ogni lista è individuato, in conformità al decreto del Presidente della Regione che assegna i seggi per l’elezione del Consiglio regionale, per ogni circoscrizione elettorale, decurtato dei rappresentanti eletti, sopra indicati;
- i seggi si ripartiscono assegnando il 60% alla lista risultata più suffragata e il 40% alle altre;
- il Presidente del Consiglio regionale convoca le assemblee elettorali ed indica le modalità e i termini di presentazione delle liste e di svolgimento delle elezioni, la cui organizzazione fa capo a ciascuna Amministrazione provinciale;

- unica preferenza, e considerazione in caso di parità della maggiore età;
- viene inoltre eletto un rappresentante delle Comunità montane dai rispettivi Consigli in seduta congiunta promossa e presieduta dalla Comunità montana di maggior consistenza demografica;
- il Presidente del Consiglio regionale proclama gli eletti e convoca il CAL.

Piemonte

- Sono membri da eleggere: 5 presidenti di Comunità montane, 2 presidenti di Comunità collinari, 13 rappresentanti di comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, di cui almeno 3 di comuni montani o rappresentanti di consigli provinciali, 20 rappresentanti di comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, di cui 11 rappresentanti di comuni montani e 9 rappresentanti di comuni non montani;
- l'assemblea elettorale si compone dei sindaci dei comuni, dei consiglieri comunali e provinciali e dei presidenti delle comunità montane e collinari, i quali allo stesso tempo possono essere eletti;
- unico collegio regionale, sezioni elettorali provinciali, sistema proporzionale con liste uniche provinciali, una per ogni categoria, assegnazione seggi con il sistema dei quozienti elettorali interi e dei più alti resti;
- unica preferenza, e considerazione in caso di parità della maggiore età;

- con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, si definiscono le modalità di svolgimento delle elezioni, il numero delle sezioni per ogni provincia e *“quanto non previsto dalla presente legge”*;
- il Presidente del Consiglio regionale nomina i componenti del CAL e convoca la riunione di insediamento.

Umbria

- Sono membri da eleggere: 5 consiglieri provinciali, 10 consiglieri comunali di Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, 3 sindaci e 3 consiglieri comunali in rappresentanza dei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e superiore ai 5.000 abitanti, 5 sindaci e 3 consiglieri comunali di Comuni con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti, 2 presidenti di Comunità montane;
- i consiglieri provinciali sono eletti dai rispettivi Consigli provinciali con voto diretto e segreto (doppia preferenza per Perugia ed una per Terni), risultando vincitori i candidati che hanno ottenuto più voti;
- i consiglieri comunali sono eletti su liste contrapposte su base regionale per ciascuna delle tre classi demografiche, l'assemblea elettorale si compone dei sindaci e dei consiglieri comunali della corrispondente classe demografiche potendo esprimere una sola preferenza, i seggi sono ripartiti assegnando il 60 per cento alla lista più votata ed il restante 40 proporzionalmente alle altre liste;
- l'elezione dei sindaci avviene con le stesse modalità di cui sopra, in questo caso però l'assemblea elettorale si compone dei soli sindaci;

- i presidenti delle Comunità montane sono eletti da un'assemblea costituita dai presidenti delle Comunità montane convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio regionale;
- con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, vengono disciplinate le modalità di svolgimento delle elezioni, che sono convocate dal Presidente del Consiglio regionale;
- previa comunicazione dei risultati da parte del Presidente del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale nomina con proprio decreto i componenti del CAL.

Da evidenziare poi che diverse leggi in rapporto all'elezione dei componenti del CAL si richiamano al **principio di parità di accesso tra uomini e donne**, come ad esempio fa la legge laziale nei suoi *artt. 2, co. 9, e 3, co. 8*.

L'indipendenza dell'organo

Nonostante negli statuti non si parli espressamente di "indipendenza" del CAL, è chiaro tuttavia che una certa "autonomia" faccia da presupposto essenziale per il suo buon funzionamento. Al riguardo, se alcune regioni prevedono che il CAL adotti un **proprio regolamento interno** (*statuto Abruzzo art. 71, co. 3, statuto Emilia-Romagna art. 23, co. 8, statuto Umbria art. 28, co. 3*), altre affidano alla legge il compito di disciplinarne, oltre che la composizione - come peraltro già visto - anche l'organizzazione ed il funzionamento (*statuto Calabria art. 48, co. 3, lett. b, statuto Liguria art. 65, co. 4, statuto Marche artt. 37, co. 3, lett. c e 38, co. 4, statuto Piemonte art. 89, co. 3, statuto Puglia art. 45, co. 3*). Comunque sia, ad eccezione

dello statuto Marche, nessuna regione parla propriamente di “autonomia regolamentare” del CAL. Non va dimenticato, inoltre, quanto detto prima circa il **regolamento interno del Consiglio regionale**, al quale appunto alcuni statuti riservano uno spazio di competenza.

Venendo ora ad analizzare le leggi regionali, a dimostrazione ancora una volta del legame creato tra CAL ed organo legislativo regionale, nella procedura di adozione del regolamento interno è previsto anche un **passaggio “preventivo” in Consiglio regionale**, il quale appunto può formulare eventuali osservazioni attinenti al raccordo procedurale tra i due organi. Fanno eccezione il Lazio e la Liguria, le cui leggi non contemplano una tale disposizione, nonché quella pugliese, nel senso che, al contrario, sembra “comprimere” in questo passaggio l’autonomia del CAL parlando espressamente di “*parere vincolante*” dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (*art. 4, co. 5*).

Circa il **Presidente e l’Ufficio di Presidenza**, l’unico statuto a pronunciarsi al riguardo è quello calabrese (*art. 48, co. 3, lett. b*), mentre, per le altre regioni, è la legge a prevedere apposite disposizioni. È chiaro che, essendo il CAL organo espressione del sistema locale e non essendoci al proprio interno rappresentanti regionali, il suo Presidente non potrà che essere di derivazione locale. In specifico, nella scelta del Presidente, come pure degli altri componenti dell’Ufficio di Presidenza (Vice-Presidenti e Segretari), se in generale, nelle leggi regionali, si prevede *tout court* la loro elezione tra gli stessi membri del CAL, i legislatori del Lazio (*art. 5, co. 3*) e delle Marche (*art. 6, co. 2, 5 e 6*) si distinguono riservando

opportune garanzie di rappresentanza a determinate categorie di enti locali. Ad esempio, la legge marchigiana dispone che *“In occasione del rinnovo delle cariche è previsto l’avvicendamento, nelle rispettive funzioni, di rappresentanti di tipologie di enti locali diverse da quelle del precedente mandato.”* Anzi, la stessa è l’unica legge che prevede una durata degli incarichi limitata a trenta mesi proprio per garantire un ricambio più frequente ai vertici che tenga conto di tutto il sistema locale.

Da sottolineare che le leggi Marche (*art. 6, co. 7*) e Piemonte (*art. 9, co. 2*) riservano al regolamento interno del CAL ulteriori possibilità di intervento, anche modificative rispetto alle norme da esse stesse previste. Sempre a questo atto, poi, occorre fare riferimento per le **funzioni** del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza, come pure per la **pubblicità delle sedute**. Al riguardo solo la legge piemontese (*art. 9, co. 4*) e quella pugliese stabiliscono direttamente esse stesse che le sedute del CAL sono pubbliche, disponendo peraltro quest’ultima in maniera “anomala” che sia il regolamento interno del Consiglio regionale a stabilirne le modalità di riunione, a tutto discapito dell’autonomia dell’organo (*art. 4, co. 8*).

L’analisi, inoltre, degli **strumenti posti a presidio del CAL** costituisce un ulteriore momento di valutazione della reale portata della sua autonomia. Si è già visto in precedenza che gli statuti attribuiscono al CAL la facoltà di proporre all’esecutivo regionale, a norma dell’art. 127 Cost., l’impugnazione di leggi statali (e non solo). Quello che è certo, comunque, è che il CAL non può agire direttamente per la tutela delle proprie prerogative, e più in generale a difesa degli enti locali, i quali, d’altronde, come ben sappiamo, a

differenza delle regioni, non hanno facoltà di adire la Corte costituzionale. Tralasciando in questa sede i motivi per cui ad un Comune, o ad un qualsiasi altro ente locale, non venga riconosciuta questa facoltà, che sarebbe invece perfettamente aderente con una Repubblica quale quella delineata nell'art. 114, co. 1, Cost., gli enti locali possono sembrare "schiacciati" dal potere regionale. Ma così non è.

Cosa può fare quindi il CAL di fronte ad una legge, approvata dalla propria regione, lesiva dell'autonomia degli enti locali? Per rispondere a questa domanda, e prescindendo dall'utilizzo delle sedi nazionali di concerto istituzionale, come pure sottolineando che il CAL ha una funzione consultiva non vincolante proprio sulle tematiche inerenti le autonomie locali, occorre guardare ai nuovi **organi di garanzia statutaria**. Rispetto a questi, infatti, il legislatore statutario ha creato apposite forme di raccordo con il CAL, che lasciano ben sperare per un sistema endoregionale "virtuoso". Lo statuto dell'Emilia-Romagna, al riguardo, prevede la nomina da parte del CAL di due dei cinque componenti della Consulta di garanzia statutaria (*art. 69, co. 3*) - da notare che attualmente questa Regione si trova ad avere un organo di garanzia "a metà" dal momento che sono stati nominati soltanto i tre membri da parte dell'Assemblea Legislativa, non avendo ancora approvato la legge di disciplina del CAL. Stessa disposizione ritroviamo nello statuto abruzzese (*art. 79, co. 1*). Lo statuto toscano, poi, con una norma simile, prevede che il Consiglio regionale scelga uno dei componenti dell'organo di garanzia fra un rosa di tre nomi indicati dal CAL (*art. 57, co. 5*).

Gli stessi statuti ora menzionati contemplano anche la possibilità per il CAL di “provocare” l’intervento dell’organo di garanzia, che per l’Emilia-Romagna si concretizza nell’esprimere *“parere su conflitti di competenza tra gli organi previsti dal presente statuto, anche in relazione all’obbligo istituzionale di tenere comportamenti ispirati al principio di leale collaborazione.”* (art. 69, co. 1, lett. d). La Toscana invece non esplicita in “cosa” esattamente si concretizzi l’intervento dell’organo di garanzia, anche se è difficile immaginare strumenti diversi da quello “classico” del parere; esso comunque *“riguarda la presunta violazione delle norme statutarie in materia di enti locali.”* (art. 57, co. 2). L’Abruzzo sembra contenere una previsione alquanto incisiva: *“Il Consiglio delle autonomie locali può ricorrere al Collegio regionale per le garanzie statutarie per l’interpretazione dello Statuto e la compatibilità, con questo, di leggi e provvedimenti riguardanti gli Enti locali.”* (art. 71, co. 5). In realtà, il ricorso “diretto” del CAL all’organo di garanzia non potrà che avere come conseguenza, anche in questo caso, l’emissione di un parere dell’organo di garanzia. Disposizioni simili si ritrovano nello statuto abruzzese (art. 71, co. 5), in quello calabrese – il quale anzi specifica in maniera dettagliata i diversi casi in cui il CAL può “invocare” l’intervento dell’organo di garanzia (art. 45, co. 2 e 57, co. 5) – in quello laziale (art. 68, co. 7) ed in quello piemontese (art. 92, co. 1).

I poteri del CAL

L’analisi fin qui offerta già consente di prefigurare quale ruolo questo organo possa avere all’interno del sistema regionale. Indicando ora, per completare il quadro, le specifiche funzioni del CAL, il quale ricordiamo essere, secondo il dettato costituzionale, *“organo di*

consultazione fra la Regione e gli enti locali”, è importante specificare soprattutto gli effetti dei suoi pareri, dal momento che soltanto con l’esame di questo aspetto è possibile rappresentarsi il grado di efficacia della sua azione.

Venendo quindi a considerare le particolari competenze del CAL, va detto che, sulla base della lettura dei soli statuti, il suo intervento consultivo riguarda generalmente proposte inerenti le seguenti materie: **il conferimento di funzioni agli enti locali, il bilancio, il sistema tributario e finanziario, la programmazione e la pianificazione regionale**. Al riguardo, da un lato, è chiaro che i singoli statuti si distinguono prevedendo un raggio d’azione del CAL inferiore o, comunque, in qualche modo differente, dall’altro va riportato che le leggi regionali offrano una specificazione dei suoi poteri, prevedendone, come d’altronde contemplato con “norme di chiusura” dagli stessi statuti, anche di ulteriori - si veda quanto scritto in precedenza sul rapporto statuto-legge regionale in merito alla disciplina del CAL.

Se si analizzano subito le leggi regionali, quindi, è possibile constatare un ampliamento delle competenze del CAL.

L’**Abruzzo**, distinguendo fra attività consultiva (*art. 10*) e attività propositiva (*art. 11*), rispettivamente da un lato prevede l’intervento del CAL, oltre che in rapporto alle ipotesi sopra menzionate, anche in relazione al potere sostitutivo regionale e alla formazione e all’attuazione della normativa comunitaria, dall’altro conferisce allo stesso, ad esempio, la facoltà di proposta su *“questioni di interesse degli enti locali”*. Da evidenziare, inoltre, che la legge abruzzese

attribuisce al CAL **importanti poteri di nomina**: non soltanto, infatti, come già visto, al CAL spetta indicare uno dei membri dell'organo di garanzia statutaria, ma sempre ad esso compete anche la nomina diretta di un componente della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Più in generale, poi, l'*art. 11, co. 1, lett. e*), prevede che il CAL nomini e designi *"i rappresentanti del sistema degli enti locali nei casi previsti dalla legge regionale"*. Infine, la stessa legge contiene delle "norme di chiusura" che sembrano conferire al CAL una **potenziale competenza su qualsiasi materia**. Queste norme, infatti, permettono **al Consiglio e alla Giunta regionale** di consultare preventivamente il CAL in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno e allo stesso organo di esprimere pareri *"su ogni altra questione ad esso demandata dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi statali e regionali"* - *art. 10, co. 1, lett. d) ed e*).

La **Calabria**, nella propria legge di disciplina del CAL, prevede il parere obbligatorio di questo organo anche sulle proposte di atti all'esame del Consiglio regionale che attengono *"all'istituzione di enti ed agenzie regionali"*, nonché *"alla delegificazione e semplificazione amministrativa"* (*art. 14, co. 1*). Si è già visto in precedenza che la legge calabrese, abrogando, come la maggior parte delle regioni, la Conferenza Regione - Enti locali, ridisegna i rapporti tra questi ultimi e la Giunta regionale. Nell'*art. 17* della legge n. 1/07 è possibile dunque vedere come si espliciti l'attività consultiva del CAL in relazione all'Esecutivo regionale.

Il **Lazio** con la propria legge, a parte configurare in capo al CAL una generica facoltà di proposta nei confronti del Consiglio e della Giunta (*art. 10, co. 5*), contempla un'attività consultiva che si

concretizza nell'emanazione di pareri obbligatori su atti che riguardano le materie già viste in precedenza, nonché di **“pareri facoltativi su tutte le altre questioni ad esso demandate dallo Statuto e dalla legge regionale, nonché a seguito di richiesta da parte del Presidente della Regione o di almeno un quarto dei componenti del Consiglio regionale sugli atti di loro rispettiva competenza.”** (art. 11, co. 2, lett. c). Da menzionare inoltre il potere del CAL di **“invitare il Presidente della Regione e gli assessori a riferire su azioni, progetti e problemi di particolare interesse per le autonomie locali.”** (art. 11, co. 1).

Circa la legge della Regione **Liguria**, merita rilievo il potere del CAL di esprimere **“anche su richiesta degli organi regionali, osservazioni su progetti di legge o di atti amministrativi della Regione di interesse degli enti locali”** (art. 5, co. 1, lett. c). È legittimo quindi supporre che oltre alla Giunta e al Consiglio anche altri “organi regionali” possano rivolgersi al CAL.

Quanto alla legge delle **Marche**, le sue disposizioni sono molto dettagliate. I pareri indirizzati al Consiglio regionale riguardano infatti anche gli atti **“relativi ai finanziamenti dell'Unione Europea”** (art. 11, co. 2, lett. c) mentre quelli rivolti alla Giunta interessano il potere sostitutivo, gli accordi di programma-quadro, le intese istituzionali di programma che coinvolgono l'assetto e lo sviluppo territoriale locale, i regolamenti di interesse degli enti locali, i criteri di riparto delle risorse agli enti locali, gli atti di indirizzo e programmazione che incidono sulle funzioni degli enti locali (art. 11, co. 3). Ma, come nel caso della legge abruzzese, anche in questo l'intervento consultivo del CAL è potenzialmente molto ampio, potendo esso far pervenire

alla Giunta e al Consiglio osservazioni in merito agli atti di propria competenza, e gli stessi organi regionali chiedere pareri su atti diversi da quello indicati nella legge (*art. 11, commi 4 e 5*).

Le previsioni contenute nella legge del **Piemonte** sono alquanto generiche. La facoltà di esprimere osservazioni può riguardare in pratica ogni progetto di legge e può essere esercitata dal CAL di propria iniziativa (*art. 11, co. 3, lett. b*). Merita invece di essere evidenziato che le proposte di regolamento di competenza della Giunta regionale devono essere inviate al CAL prima dell'approvazione da parte della Giunta stessa (*art. 11, co. 2*). Anche qui, come nella legge abruzzese, il CAL designa un componente della sezione regionale di controllo della Corte dei conti (*art. 11, co. 3, lett. e*).

Per quanto riguarda la legge della Regione **Puglia**, ricordando che lo statuto pugliese è tra quelli che fanno un rinvio "eccessivo" all'intervento legislativo, è da riportare unicamente che le sue disposizioni si preoccupano di evidenziare che il parere del CAL interviene anche in relazione alle *"proposte di legge che attengono all'istituzione di nuovi comuni e alla modificazioni delle circoscrizioni ovvero alle loro denominazioni"* (*art. 5, co. 1, lett. f*), oltre che in rapporto agli ambiti per così dire "tipici".

Quanto alla legge della Regione **Umbria**, merita nuovamente menzione la previsione in essa contenuta della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria quale *"sezione del CAL"* (*art. 5*). Inoltre, il potere consultivo dell'organo in questione interessa anche gli atti riguardanti *"l'individuazione di*

indicatori, criteri di rilevazione e metodologie per l'analisi degli effetti delle politiche regionali sul sistema delle autonomie" (art. 2, co. 2, lett. g).

È importante poi ricordare che la maggior parte delle regioni conferiscono al CAL, accanto alle funzioni consultive e propositive, anche il **potere d'iniziativa legislativa**, più o meno ampio a seconda dei casi.

L'incidenza dei pareri del CAL

Come già detto, solo verificando quali effetti produca l'emissione del parere da parte del CAL è possibile avere un quadro completo del funzionamento di questo organo nel sistema regionale. È chiaro che è interessante constatare gli effetti dei pareri in questione soprattutto **sul procedimento legislativo**, che non è pleonastico qui ricordare essere costituzionalmente attribuito al Consiglio regionale. Quasi tutti gli statuti prevedono quindi che, nel caso in cui il CAL, esaminata un progetto di legge di sua competenza, esprima **parere contrario**, l'Assemblea legislativa deliberi a **maggioranza assoluta** dei componenti. Dato questo quadro generale, le specificità non mancano.

L'intervento del CAL è, come visto, **"bi-direzionale"**: può interessare il Consiglio oppure la Giunta. Tutte le leggi regionali prima analizzate hanno questo tipo d'impostazione; ma sul punto si tornerà successivamente, per precisare alcuni aspetti. Quello che interessa ora sottolineare, invece, è che tutti gli statuti, ad eccezione di quello umbro (*art. 29, co. 2*), contemplano gli effetti del parere contrario espresso dal CAL in rapporto alle **deliberazioni**

dell'organo legislativo e non a quelle della Giunta. Anzi alcune regioni sono ancora più precise, e quindi limitative, dal momento che parlano soltanto dei progetti di legge, quando, come ben sappiamo, invece, le deliberazioni del Consiglio, ad esempio nel campo della pianificazione regionale, possono anche non riguardare leggi, ma atti amministrativi.

Lo statuto della Regione **Emilia-Romagna** riporta questo tipo d'impostazione. I *commi 4 e 5 dell'art. 23* disciplinano gli effetti del parere contrario espresso dal CAL in rapporto unicamente ai progetti di legge: in specifico, la regola già menzionata, e che ritroviamo in tutti gli statuti, della **maggioranza assoluta è limitata** alle deliberazioni su progetti di legge riguardanti la regolamentazione del CAL e il conferimento di funzioni agli enti locali, mentre negli altri casi d'intervento del CAL l'approvazione di progetti di legge in difformità del parere espresso da quest'ultimo va accompagnato con un **ordine del giorno**, anch'esso approvato, da trasmettere al CAL stesso.

Lo statuto della Regione **Abruzzo**, che a differenza dell'Emilia-Romagna non si riferisce espressamente ai progetti di legge, contempla soltanto la regola della maggioranza assoluta, peraltro limitata al conferimento di funzioni amministrative e di riparto di competenze tra Regione ed enti locali (*art. 72, co. 3*). Lo statuto della Regione **Calabria**, indicando in maniera esplicita i progetti di legge, è ambiguo dal momento che parla genericamente di "*maggioranza dei consiglieri*" ma è da supporre che anche in questo caso sia necessaria la maggioranza assoluta (*art. 48, co. 7*).

Lo statuto della Regione **Lazio**, che parla di “*deliberazioni*” di competenza del Consiglio, in riferimento a quest’ultimo recita: “*tiene conto del parere espresso dal CAL.*” Per le leggi di conferimento di funzioni o di modifica del riparto delle competenze Regione-Enti locali, però, prevede non soltanto la regola della **maggioranza assoluta**, ma anche la deliberazione del parere negativo da parte del CAL con la **maggioranza dei due terzi** dei componenti dello stesso (*art. 67, co. 4*).

Lo statuto della Regione **Liguria**, che usa il termine “*atto*” non limitandosi quindi ai progetti di legge, prevede anch’esso la regola della deliberazione a **maggioranza assoluta** da parte dell’organo legislativo, anche se **la esclude**, non imponendo quindi alcun aggravamento della procedura di approvazione, nei casi di atti di programmazione generale e di leggi di bilancio e di altri atti ad esse collegati (*art. 67, commi 2 e 3*). Lo statuto della Regione **Marche**, invece, impone la regola della maggioranza assoluta **unicamente** agli atti concernenti il conferimento di funzioni o la modifica del riparto Regione – Enti locali (*art. 3, co. 2*).

Gli statuti delle Regioni **Piemonte e Puglia** non prevedono **nulla al riguardo**, e sarà quindi necessario verificare cosa dispongano le leggi di disciplina del CAL. Lo statuto della Regione **Toscana** non prevede la regola della maggioranza assoluta, ma una semplice **motivazione espressa** del perché si disattenda il parere espresso dal CAL; la norma si riferisce, peraltro, non al Consiglio regionale, ma più in generale agli “*organi regionali*” (*art. 66, co. 4*) e quindi implicitamente, è da supporre, anche alla Giunta (dal momento peraltro che, *ex art. 66, co. 3*, i pareri del CAL interessano anche i

regolamenti). Lo statuto della Regione **Umbria** contempla invece, come quasi tutti gli altri, la regola della maggioranza assoluta, ma la limita agli *“atti che riguardano l’attribuzione e l’esercizio delle competenze dei comuni e delle province”*. Lo statuto di questa Regione, inoltre, è l’unico che regola l’intervento del CAL **espressamente anche in rapporto alla Giunta**, la quale infatti *“per gli atti di propria competenza è tenuta a motivare il rigetto del parere richiesto al Consiglio delle autonomie locali, dandone comunicazione al Consiglio regionale”* (art. 29, co. 2).

Analizzate le Carte statutarie, passiamo ora a considerare il contenuto delle leggi regionali (art. 12 legge Abruzzo, artt. 16 e 17 legge Calabria, art. 11, commi 3, 4 e 5, legge Lazio, art. 7 legge Liguria, art. 12 legge Marche, art. 12 legge Piemonte, artt. 5 e 7 legge Puglia, art. 3 legge Umbria), premettendo subito che esse riconfermano grosso modo quanto già previsto negli statuti, e prima di tutto la regola della maggioranza assoluta. La **legge calabrese** specifica che la Commissione consiliare competente si pronunci sul parere negativo espresso dal CAL indicando se intenda o no adeguarsi allo stesso. Al riguardo il regolamento interno del Consiglio regionale sancisce anche l’obbligo di motivazione (art. 78 reg. int.).

La **legge ligure** fa un importante rinvio al regolamento interno del Consiglio regionale, il quale appunto – recita l’art. 7, co. 4 – *“disciplina le procedure e le modalità di valutazione dei pareri del Consiglio delle Autonomie Locali da parte delle Commissioni e del Consiglio regionale.”* L’art. 132 reg. int. prevede innanzitutto che le Commissioni consiliari si pronuncino espressamente sui pareri resi

dal CAL e che in caso di dissenso l'approvazione finale del provvedimento avvenga *“con il voto favorevole di un numero di Commissari in grado di esprimere la metà più uno dei Consiglieri regionali.”* Tale maggioranza non è richiesta tuttavia per l'approvazione di atti di programmazione generale, delle leggi di bilancio e degli altri atti ad esse collegate (come già previsto nello statuto e confermato dalla legge regionale). Con una disposizione ambigua si prevede poi che *“Qualora, nei casi previsti, neppure in Consiglio l'atto venga approvato con la maggioranza assoluta dei propri componenti, si applica il disposto dell'art. 81”*. Quest'ultimo riguarda i progetti di legge respinti, i quali non possono essere ripresentati se non sono trascorsi quattro mesi *“dalla data di elezione”*. L'art. 132 reg. int. termina con la previsione della possibilità per le Commissioni o il Consiglio di richiedere un nuovo parere al CAL, prima dell'approvazione finale, se il testo esaminando *“risulti sostanzialmente modificato rispetto a quello sottoposto al parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie locali”*.

Generalmente è imposto un dato **termine per l'espressione del parere**, decorrente dalla data della richiesta: 30 giorni per l'Abruzzo (o 10 per i pareri in materia comunitaria), la Liguria, il Piemonte e l'Umbria, 15 giorni per le restanti, tranne la Calabria che riserva la previsione al regolamento interno del Consiglio regionale (art. 15). Sono contemplate comunque **proroghe o riduzioni** dei termini. Le stesse leggi, inoltre, si preoccupano di sottolineare che, **decorso inutilmente il termine** senza che il CAL si sia pronunziato, la procedura deliberativa non subisce influenza alcuna, ma prosegue il suo regolare corso. Più in specifico, la legge toscana e quella

pugliese introducono una forma di “**silenzio-assenso**”: ossia il mancato pronunciamento del CAL equivale ad un parere favorevole.

Tutte le leggi regionali, tranne quella pugliese, sottolineano che il parere può essere **negativo**, e quindi completamente contrario alla proposta, **ovvero “condizionato”** all'accoglimento di specifiche modifiche.

Quanto alle Regioni **Piemonte e Puglia**, che, come si ricorda, nulla hanno previsto nei loro statuti circa gli effetti delle pronunce del CAL, va detto che le relative leggi non riportano disposizioni dettagliate sul punto: se quella piemontese infatti afferma che il parere possa essere disatteso con motivazione espressa, quella pugliese addirittura non apporta alcuna specificazione, limitandosi a definire il parere obbligatorio espresso dal CAL “*non vincolante*” (art. 5).

La legge della Regione **Umbria**, il cui statuto è già molto specifico sul punto in esame, differenzia, puntualizzandoli, il parere espresso dal CAL sugli atti del Consiglio regionale da quello sugli atti di Giunta. Nel primo caso, al momento dell'assegnazione dell'atto alla competente commissione consiliare, lo stesso viene trasmesso al CAL; se la commissione apporta modifiche dopo l'emissione del parere, l'atto va ritrasmesso al Presidente del CAL per un nuovo esame, con invito ad esprimersi entro 15 giorni. Nel secondo caso, invece, la Giunta prima dell'adozione definitiva dell'atto chiede il parere del CAL, che andrà poi trasmesso dalla Giunta medesima al Consiglio regionale, con relative proposte ed osservazioni, contestualmente agli atti definitivamente adottati. Non vi è dunque una “forzatura” della procedura di approvazione o di adozione, ma

soltanto un “aggravamento”. Tuttavia, come dispone il testo statutario umbro (*art. 29, co. 2*) se si tratta di atti riguardanti “*il conferimento e l’esercizio delle funzioni e competenze dei Comuni, delle Province e delle loro forme associative*”, il Consiglio regionale, se decide di non attenersi al parere obbligatorio reso dal CAL, deve deliberare a maggioranza assoluta dei suoi componenti, mentre la Giunta deve motivare il dissenso. Da notare poi che il regolamento interno del Consiglio regionale umbro non aggiunge nulla di nuovo sul punto (*art. 20*), confermando esattamente quanto dispongono già statuto e legge regionale.

L’esame della legge umbra ci permette di completare ora il tema dell’incidenza e quindi dell’effettivo ruolo del CAL all’interno del sistema regionale: è necessario insomma constatare quali conseguenze i suoi pareri producano **sul potere deliberativo della Giunta**. Si è già visto che esplicitamente solo lo statuto umbro (e forse implicitamente anche quello toscano) si preoccupa di specificare questo passaggio, che pure è molto importante. Infatti, va ricordato ancora una volta che, con l’istituzione del CAL, molte regioni hanno soppresso la Conferenza Regione – Enti locali, incidendo negativamente sul rapporto tra questi ultimi e la Giunta regionale e creando invece un raccordo istituzionale CAL – Consiglio regionale.

La **legge abruzzese** sul punto contiene un vero e proprio “vuoto normativo” dal momento che, pur considerando che possa essere anche la Giunta a richiedere il parere del CAL, **non dice** come la stessa debba comportarsi di fronte ad un pronunciamento negativo

di quest'ultimo. Stesse osservazioni possono formularsi in relazione alle leggi delle Regioni **Lazio, Liguria e Puglia**.

Per quanto riguarda la legge della Regione Lazio, va sottolineato che la stessa si preoccupa di non tralasciare i rapporti con la Giunta. infatti l'*art. 12* prevede: *“Il Consiglio delle autonomie locali elegge al proprio interno una **delegazione** con il compito di svolgere attività di concertazione con la Giunta regionale. La delegazione (...) è convocata dal Presidente della Regione o dall'assessore regionale delegato anche su richiesta motivata del Presidente del CAL.”*

Circa invece le leggi delle Regioni **Calabria e Marche**, questo aspetto non è affatto tralasciato. Infatti, come già visto, il legislatore calabrese si preoccupa, una volta soppressa la Conferenza permanente Regione-Enti locali, di mantenere comunque un raccordo istituzionale tra questi ultimi e la Giunta regionale, regolando gli effetti dei pareri espressi dal CAL sull'organo esecutivo (*art. 17*) e novellando le procedure per il raggiungimento delle intese a livello endoregionale (*art. 18*). Il legislatore marchigiano, molto più modestamente, si limita a sottolineare che la Giunta regionale può adottare l'atto su cui si è espresso negativamente il CAL prescindendo dal relativo parere (*art. 12, co. 9*).

In questo quadro un rilievo a parte merita la legge della Regione **Piemonte**, la quale si afferma che il parere negativo del CAL possa essere disatteso dagli organi regionali competenti (quindi anche dalla Giunta), ma, non sopprimendo la Conferenza permanente Regione-Enti locali, garantisce la presenza di una forte sede di

raccordo istituzionale tra questi ultimi e l'organo esecutivo, a differenza di tutti gli altri sistemi regionali.

L'analisi ora conclusa era di certo necessaria ai fini di una chiara idea del ruolo del CAL all'interno del sistema regionale, ruolo che saranno soprattutto pratica e consuetudine a delineare in maniera concreta e precisa, disegnandolo in rapporto alle specificità delle singole regioni.

Il Consiglio delle Autonomie Locali

nte tabella riporta tutti i riferimenti normativi al CAL pre
 tuti, nei Regolamenti interni dei Consigli e nelle
 di disciplina dell'organismo.

NE	STATUTO	REGOLAMENTO CONSILIARE	LEGGI REGIONALI
CO	<i>Artt. 71 e 72</i> Statuto 28 dicembre 2006	-	L.R. 11 dicembre n. 41
ATA	-	-	-
RIA	<i>Art. 48</i> L.R. 19 ottobre 2004, n. 25	<i>Artt. 38, 63, 73, 78, 90, 95, 125, 126, 127, 128</i> Delib. C.R. 27 maggio 2005, n. 5	L.R. 5 ge 2007, n. 1
NIA	-	-	-
NA	<i>Artt. 23, 69, 72</i> L.R. 31 marzo 2005, n. 13	<i>Artt. 10, 14, 16, 41, 56, 57, 58</i> Delib. Ass. leg. 28 novembre 2007, n. 143	-
	<i>Artt. 37, 41, 49, 66, 67</i>		

Il Consiglio delle Autonomie Locali

RDIA	<p><i>Art. 54</i> L.R. 30 agosto 2008, n. 1</p>	-	-
E	<p><i>Artt. 28, 30, 36, 37, 38, 51</i> L.R. 8 marzo 2005, n. 1</p>	-	L.R. 10 agosto 2007, n. 4
	-	-	-
TE	<p><i>Artt. 3, 88, 89, 92, 98</i> L.R. 4 marzo 2005, n.1</p>	-	L.R. 7 agosto 2006, n. 3
	<p><i>Art. 45</i> L.R. 12 maggio 2004, n. 7</p>	-	L.R. 26 ottobre 2006, n. 2
IA	<p><i>Art. 57, 66, 67, 74, 79</i> Statuto 11 febbraio 2005</p>	<p><i>Artt. 35, 46 bis, 46 ter, 46 quater, 46 quinquies</i> Reg. 30 Marzo 1973 e successive modifiche</p>	L.R. 21 marzo 2000, n. 3
	<p><i>Artt. 27, 28, 29, 35, 36</i></p>	<p><i>Art. 20</i> D. l. n. 269 del 28/09/2003</p>	L.R. 16

Collana editoriale *Gli Speciali*

curata dalla Direzione generale dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna - Servizio legislativo e qualità della legislazione

- ❖ Il Consiglio delle Autonomie Locali
Gennaio 2009

 - ❖ Atti relativi alla Presentazione del Sesto Rapporto sulla legislazione regionale e dell'allegato: "A cinque anni dalla riforma dei servizi sociali, una prima analisi"
(VIII Legislatura – Anno 2007)
Dicembre 2008

 - ❖ *Diritto Comunitario e Regioni – Test di Sussidiarietà sulla proposta di Direttiva CE Servizi sanitari transfrontalieri*
Novembre 2008

 - ❖ *La nuova legge n. 16 del 2008 per le attività comunitarie, internazionali ed interregionali della Regione Emilia-Romagna*
Novembre 2008

 - ❖ *La popolazione anziana e disabile in Emilia-Romagna - Approfondimento statistico alla relazione "A cinque anni dalla riforma dei servizi sociali, una prima analisi. Relazione sullo stato di attuazione della L.r. 2/2003 Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*
Ottobre 2008

 - ❖ *Regolamento interno dell'Assemblea legislativa - Deliberazione assembleare 28 novembre 2007, n. 143 - Decreto della Presidente Monica Donini 4 dicembre 2007, n. 1*
Maggio 2008
-

-
- ❖ *Atti relativi alla Presentazione del Quinto Rapporto sulla legislazione regionale - VIII Legislatura (anno 2006)*
Dicembre 2007

 - ❖ *Il filo di Arianna – 36 anni di Regione*
Marzo 2007

 - ❖ *Demetra – Indicazioni su contenuti ed utilizzo*
Marzo 2007

 - ❖ *Atti relativi alla Presentazione del Quarto Rapporto sulla legislazione regionale (VIII Legislatura: 16 maggio 2005 - 31 dicembre 2005)*
Gennaio 2007

 - ❖ *Diritto Comunitario e Regioni – Il 2° Test di Sussidiarietà nel progetto pilota del Comitato delle Regioni*
Gennaio 2007

 - ❖ *Diritto Comunitario e Regioni – La partecipazione regionale alla formazione ed attuazione del diritto comunitario. Applicazione delle leggi Buttiglione e la Loggia fino ai più recenti atti regionali in materia comunitaria*
Dicembre 2006

 - ❖ *Sitografia (Repertorio di siti Web)*
Volume Primo - Volume Secondo - Volume Terzo
Luglio 2006

 - ❖ *Ambiente, Istruzione, Lavoro e Sanità: le Regioni affrontano le nuove competenze*
Febbraio 2006

 - ❖ *Atti relativi alla Presentazione del Terzo rapporto sulla legislazione regionale (VII Legislatura: Anni 2000-2005) – 14 novembre 2005*
Gennaio 2006
-

-
- ❖ *Diritto comunitario e Regioni – Il test di Sussidiarietà nel progetto pilota del Comitato delle Regioni*
Gennaio 2006

 - ❖ *Diritto comunitario e Regioni*
 - La legge 4 febbraio 2005, n. 11
 - Le norme regionali di procedura, l'organizzazione interna dei Consigli e il rapporto con le Giunte*Dicembre 2005*

 - ❖ *L'Assemblea legislativa tra nuovo Statuto e Regolamento*
Ottobre 2005

 - ❖ *ConoscERE la legge (Emilia-Romagna) – Schede tecniche di leggi regionali*
Ottobre 2005

 - ❖ *Elezioni regionali – Raccolta normativa*
Marzo 2005
-

**Direzione generale dell'Assemblea legislativa della
Regione Emilia-Romagna -
Servizio legislativo e qualità della legislazione**

A cura di:

Boris Vitiello

Coordinamento redazionale:

Daniela Biondi

Copertina:

Centro grafico dell'Assemblea legislativa

Viale Aldo Moro, 50 – 40127 Bologna

tel. 051 639 5639 – fax 051 639 5783